



Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese
Vicolo Bianchetti, 17 - 10090 San Giorgio Canavese (TO)
C.F. 92522700019 - Telefono 0124/32220 - FAX 0124/450423
e-mail: TOIC8BT004@istruzione.it Sito: www.icsangiorgiocanavese.it



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 1 – Riferimenti normativi

Gli esami di idoneità sono disciplinati da:

- D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, art. 10, commi 1-4 e 7 ed ex art. 23;
- Decreto Legislativo 297/94, artt. 192-193;
- D.M. n. 218 dell'11 novembre 2025.

Art. 2 – Definizioni

- **Esami di idoneità:** insieme delle prove che consentono l'ammissione a una classe superiore rispetto a quella formalmente frequentata o a cui si è stati ammessi.
- **Candidati esterni:** studenti non regolarmente iscritti all'Istituto, tra cui rientrano:
 - a) soggetti in istruzione parentale;
 - b) studenti provenienti da scuole estere o non paritarie;
 - c) adulti non in obbligo scolastico;
 - d) studenti ritirati entro il 15 marzo dell'anno in corso.
- **Istruzione parentale (homeschooling):** modalità di istruzione in cui i genitori si assumono la responsabilità diretta dell'educazione dei figli, sostituendo la frequenza scolastica tradizionale con l'insegnamento a casa o tramite educatori privati.
- **Scuola vigilante:** istituzione scolastica statale o paritaria del territorio che, a seguito di una dichiarazione di istruzione parentale (homeschooling) da parte delle famiglie, ha il compito di monitorare l'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori. Essa:
 - a) riceve la comunicazione iniziale;
 - b) la registra su SIDI;
 - c) può fare osservazioni sul progetto didattico-educativo;
 - d) verifica la capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
 - e) può essere sede d'esame;
 - f) riceve la comunicazione da parte dei genitori di aver scelto di sostenere l'esame di idoneità in altra scuola;

g) riceve la comunicazione dell'esito dell'esame.

- **Scuola sede d'esame:** istituzione scolastica statale o paritaria del territorio nella quale i genitori scelgono di far sostenere l'esame di idoneità, diversa dalla scuola vigilante. Essa:

- a) riceve la domanda d'esame nei termini previsti;
- b) riceve il progetto didattico-educativo svolto;
- c) riceve la certificazione sanitaria in caso di alunni con DSA/disabilità.

Art. 3 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ammissione, organizzazione e svolgimento degli esami di idoneità presso l'Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese, in conformità alla normativa nazionale e alle linee guida ministeriali.
2. Gli esami di idoneità sono strumenti di verifica e valutazione volti a garantire il diritto allo studio, la continuità dei percorsi scolastici e il rispetto dell'equità formativa.
3. Il regolamento si applica agli studenti del primo ciclo di istruzione che intendano accedere a una classe diversa da quella per cui possiedono titolo di ammissione.
4. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
5. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
6. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
7. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale, esclusivamente su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
8. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
9. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai

fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

10. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 4 – Controllo sul corretto adempimento dell'istruzione parentale

La vigilanza è esercitata da:

- il Dirigente scolastico della scuola scuola vigilante, che si accerta di ricevere la comunicazione da parte dei genitori di aver scelto di sostenere l'esame di idoneità in altra scuola;
- il Dirigente scolastico della scuola sede d'esame, che si accerta che i candidati sostengano l'esame e, in caso contrario, notifica al Sindaco del Comune di residenza la mancata presentazione del candidato;
- il Sindaco del Comune di residenza.

Art. 5 – Presentazione della domanda

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al Dirigente dell'Istituto Comprensivo, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno.
2. Il progetto didattico-educativo deve essere coerente con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida per l'istruzione e parentale.
3. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda deve essere allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Art. 6 – Commissione d'esame

1. Il Dirigente scolastico nomina la Commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal Collegio dei docenti. I membri vengono nominati fra i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato o, in subordine, con contratto a tempo determinato purché entro il 30 giugno o altro termine compatibile con la durata dell'esame. La scelta tiene conto degli impegni del personale rispetto agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo.
2. La Commissione sarà nominata annualmente entro il mese di maggio.

3. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la Commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la Commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato.
5. Nel caso di alunni con disabilità la Commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Art. 7 – Prove d'esame

1. Le prove devono concludersi entro il 30 giugno e si svolgono su tutte le discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum; la verifica ha per oggetto le competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni del 2012 e, a partire dall'a.s. 2026-2027, dalle Indicazioni Nazionali 2025, in conformità alla progressiva adozione della normativa.
2. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche e in un colloquio.
3. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, e in un colloquio pluridisciplinare.
4. Le prove d'esame sono predisposte dalla Commissione, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo dei candidati nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
5. In sede di riunione preliminare vengono predisposte dalla Commissione:
 - a) per l'idoneità alle classi della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado:
 - una prova scritta di Italiano, che valuterà le competenze di comprensione e analisi del testo, di produzione scritta e le conoscenze grammaticali. La prova avrà la durata di 2 ore;
 - una prova scritta di Matematica, finalizzata a valutare la conoscenza dei numeri naturali, la capacità di calcolo e di riconoscimento e disegno delle figure geometriche nonché l'abilità nella risoluzione di semplici situazioni problematiche. La prova avrà la durata di 2 ore.
 - b) per l'idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado:
 - una prova scritta di Italiano, che si articolerà in un questionario avente la finalità di verificare la capacità di comprensione e analisi di un testo scritto; in alcune domande di riflessione linguistica; in una produzione scritta, con la proposta di due tracce, tra le quali il candidato dovrà sceglierne

una e svilupparla. La prova avrà la durata di tre ore; è consentito l'uso del dizionario di Italiano solo per lo svolgimento della produzione scritta;

- una prova scritta di Matematica, formata da quesiti aventi lo scopo di verificare le conoscenze e le abilità logico matematiche nonché la capacità di risoluzione dei problemi e delle espressioni. La prova avrà la durata di due ore; è consentito l'uso di calcolatrice e formulari;
- una prova scritta di Inglese, che si articolerà in una comprensione scritta con risposte chiuse, volte a valutare la comprensione del testo, e aperte, con la finalità di verificare la competenza di produzione scritta e lessicale. La prova avrà la durata di due ore. È consentito l'uso del dizionario bilingue.

6. Le prove elaborate vengono consegnate in busta chiusa al Presidente della Commissione.

7. Attraverso il colloquio pluridisciplinare saranno verificate le competenze delle discipline, tenuto conto del programma presentato dalla famiglia.

I candidati potranno avviare il colloquio da un argomento a loro scelta.

Durante il colloquio, per l'idoneità alle classi della Scuola primaria e alla classe prima della Scuola secondaria, verrà verificata la conoscenza di argomenti di Storia, Geografia, Scienze e Educazione Civica, e verranno valutate le competenze di comprensione e produzione orale in lingua inglese.

Per l'idoneità alle classi seconda e terza della Scuola secondaria, si valuteranno, oltre alle conoscenze disciplinari, anche le capacità di collegamento tra discipline/argomenti, il possesso di spirito critico, almeno ad un livello iniziale, le capacità logiche e di ragionamento e le competenze di Educazione Civica.

Art. 8 – Calendario degli esami

Il calendario degli esami verrà predisposto in base al numero di richieste e reso noto entro la fine delle lezioni.

Art. 9 – Svolgimento degli esami

1. I candidati devono presentarsi con quindici minuti di anticipo rispetto all'orario dei convocazione per consentire la verifica dei documenti di identità.
2. Il luogo di svolgimento degli esami viene comunicato contestualmente al calendario.
3. Insegnanti dei candidati e genitori possono assistere alle prove orali.

Art. 10 – Valutazione

1. Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare sono stati predisposti specifici criteri, allegati al presente Regolamento.
2. Le prove scritte e il colloquio riceveranno un giudizio sintetico (scuola primaria) o una valutazione numerica (scuola secondaria).

3. Condizione necessaria per il superamento dell'esame è che il candidato raggiunga una valutazione almeno sufficiente/pari a sei in ogni prova scritta e nel colloquio nella sua globalità.

Art. 11 – Esito

1. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità derivante dall'esito della valutazione delle prove scritte e del colloquio orale.
2. La Commissione, alla presenza del Dirigente scolastico o di suo delegato, tenuto conto degli esiti delle prove, procederà all'ammissione o meno alla classe successiva ovvero al successivo grado dell'istruzione obbligatoria.
3. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore.
4. Dell'esito degli esami è data comunicazione alle famiglie entro la fine del mese di giugno.
5. Agli alunni che hanno ottenuto il giudizio di idoneità sarà consegnato apposito attestato.

Art. 12 – Verbalizzazione

1. Tutte le fasi e gli esiti dell'esame devono essere opportunamente verbalizzati.
2. I modelli di verbali da utilizzare sono allegati al presente regolamento.

Art. 13 – Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione

1. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, i candidati privatisti devono presentare domanda entro il 20 marzo dell'anno in cui si chiede di sostenere l'esame.
2. La partecipazione alle prove INVALSI è requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato.
3. L'esame è disciplinato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; dal Decreto Ministeriale 741/2017; dal Decreto Ministeriale 742/2017.

Art. 14 – Disposizioni particolari e riservatezza

1. I dati personali raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Le prove sono conservate presso l'archivio scolastico per almeno cinque anni.
3. Gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni possono accedere agli atti, secondo la normativa sulla trasparenza.
4. I casi particolari non contemplati sono rimessi alla valutazione del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 15 – Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, sono assicurate misure di vigilanza per garantire il corretto svolgimento degli esami di idoneità.
2. I presidenti delle Commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni delle vigenti disposizioni. Gli Uffici scolastici regionali adottano le conseguenti determinazioni.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Collegio dei Docenti.
2. Esso si applica alle sessioni d'esame dell'anno scolastico corrente e successivi, salvo modifiche deliberate in sede collegiale.

ALLEGATI

1. D.M. 218/2025 + LINEE GUIDA
2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
3. MODELLI VERBALI

Maggio 2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Paola TORRONI

Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse